

Annessi :

556

AGRICOLTURA**MESSAGGIO**

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la nuova legge sulla caccia

(del 3 giugno 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel messaggio 16 luglio 1954 concernente il decreto per la posticipazione dei periodi di caccia fu messo in evidenza che l'esperimento dell'apertura ritardata avrebbe data la possibilità di studiare e presentare entro il 1955 un progetto completo di revisione della legge cantonale sulla caccia con relativo regolamento di applicazione. Possiamo ora annunciare che l'esperimento ha permesso di trarre sostanziali conclusioni e di concordare ogni modifica della legge con la Federazione delle associazioni venatorie ticinesi.

Le ragioni che inducono ad una revisione della materia furono in gran parte già rese note con il su riferito messaggio. In esso, fra altro, si diceva: «... il semplice confronto fra le condizioni agricole di un tempo con quelle d'oggi basterebbe per convincere ognuno sulla necessità di adattare l'esercizio venatorio alle mutate condizioni dell'agricoltura. E' noto infatti che fino a pochi lustri or sono l'apertura della caccia a metà settembre non pregiudicava seriamente gli interessi dei contadini poichè l'avvicendamento delle colture non era conosciuto; nel mese di settembre il piano e il colle erano sfruttati a pascolo e i danni causati dai cacciatori erano di conseguenza irrilevanti. Con l'introduzione della rotazione delle colture, sistema che si sviluppò specialmente nel periodo di guerra, il ciclo produttivo fu prolungato, così che in settembre, nelle zone di pianura, si trovano ancora superfici imponenti di cereali, di tabacco, di legumi e soprattutto di foraggiere di ogni genere. Odesta produzione dev'essere necessariamente protetta contro i danni inevitabili provocati, sia pure involontariamente, dai cacciatori e dai propri ausiliari. A parte la questione agricola, che indubbiamente è la più importante, v'è pure un secondo motivo di natura tecnico-biologica che giustifica la posticipazione delle date di apertura della caccia: la protezione della selvaggina nobile stanziale che è in preoccupante diminuzione. E tale protezione può essere conseguita solo con la limitazione nel tempo dell'esercizio venatorio ».

L'apertura ritardata della caccia non è tuttavia l'unico problema da risolvere. La legislazione in materia presenta notevoli lacune ed imperfezioni dovute in gran parte alle mutate condizioni dell'esercizio della caccia e dei bisogni del ripopolamento. Lo sviluppo della rete stradale e il costante aumento dei mezzi motorizzati, che permettono ai cacciatori di spostarsi in breve tempo da una zona all'altra, stanno da sole a dimostrare come le condizioni di dieci anni or sono siano ora completamente cambiate; per una migliore protezione della selvaggina stanziale è dunque necessaria una regolamentazione aggiornata.

L'aggiornamento delle disposizioni sulla caccia è sentito dalla grande maggioranza dei cacciatori e richiesto dalla Federazione delle associazioni venatorie ticinesi, la quale, a mezzo dei propri rappresentanti in seno alla Commissione consultiva cantonale ha aderito, dopo la modifica di qualche disposizione, al progetto allestito dal Dipartimento dell'agricoltura.

Questo Consiglio ritiene infine necessaria la revisione della legge cantonale sulla caccia anche allo scopo di uniformarla a quanto è stato fatto in materia di pesca, le cui norme fondamentali sono contemplate in una legge, mentre quelle di dettaglio e soggette a periodiche modifiche, sono incluse nel regolamento di applicazione.

Il disegno di legge che vi sottoponiamo contempla quanto la legge federale ha lasciato alla legislazione cantonale ed accoglie la totalità delle proposte formulate dalla Commissione consultiva cantonale di cui fanno parte i rappresentanti della Federazione dei cacciatori. Si osserva inoltre che per ragioni di sistematica la disposizione dei capitoli e dei rispettivi articoli non corrisponde più a quella della legge in vigore.

Gli articoli del disegno di legge sono i seguenti :

Art. 1. — E' ripreso senza modifiche dall'articolo 1, primo cpv., della legge in vigore (in seguito LV).

Art. 2. — Non presenta sostanziali modifiche nei confronti del cpv. 2 dell'articolo 1 e del cpv. 1 dell'articolo 3 della LV.

Art. 3. — Si riferisce al cpv. 3. e 4. dell'articolo 1 modificati nella forma.

Art. 4. — E' il cpv. 5 dell'articolo 1 della LV con le seguenti modifiche ed aggiunte :

- ad a) nessuna variazione sostanziale;
- ad b) stralcio del dispositivo per avvenuta abrogazione con decreto 21 giugno 1950 e sostituzione con il dispositivo contemplato alla lettera g), modifica nella forma;
- ad c) sdoppiamento del dispositivo senza variazioni sostanziali;
- ad d) invariato per quanto riguarda il caso della reclusione e soppresso quello concernente la trascuranza dei doveri familiari perchè viene talvolta a creare dei malintesi negli organi che rilasciano la patente;
- ad e) modificato come all'ultimo cpv. del progetto;
- ad f) stralcio del dispositivo perchè crea presso i Comuni equivoci e disparità evidenti di trattamento, nonchè per avvenuta abrogazione nella nuova legge cantonale sulla pesca delle medesime disposizioni. Sostituzione con un nuovo dispositivo per chi è stato punito per minacce o vie di fatto con armi o per avvelenamento intenzionale di cani da caccia;
- ad g) vedi ad b).

E' stato inoltre aggiunto un dispositivo per chi è in mora col pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla caccia. L'importo della multa prevista per gli organi del Municipio che rilasciano la patente a persone che non presentano i requisiti voluti è stato aumentato a Fr. 100,—.

Art. 5. — Si riferisce all'articolo 2 cpv. 1 della LV con la modifica della distinzione delle patenti per categorie, che permettono la necessaria distinzione dei periodi di caccia come praticato in parecchi altri Cantoni col sistema delle licenze. Osserviamo che la possibilità di abbinamento della patente della categoria A con quella della categoria B ad un prezzo inferiore ai Fr. 80,— è da scartarsi perchè pregiudicherebbe lo scopo stesso delle due patenti distinte, che è quello di frenare l'afflusso dei cacciatori verso la montagna e la conseguente sistematica distruzione dei camosci e delle marmotte.

Per la categoria A e B trattasi in sostanza di uno sdoppiamento della patente attuale con lo scopo di introdurre due differenti cacce (periodi) e due differenti categorie di cacciatori.

La categoria C è la forma di caccia prevista al cpv. 3 dell'articolo 2 della LV.

Art. 6. — E' ripreso dall'articolo 2 della LV con modifica di forma : la sopprattassa per i non domiciliati è indicata in percentuale. Come è già praticato per la pesca, i domiciliati a Campione d'Italia sono esonerati dalla sopprattassa.

Art. 7. — Trattasi dell'articolo 2 cpv. 2 della LV con modifica di forma.

Art. 8. — E' l'articolo 4 della LV senza modifiche sostanziali.

Art. 9. — Si riferisce all'articolo 6 della LV. Per ragioni evidenti, la fissazione degli orari e dei periodi di caccia è materia di regolamento. Le aperture e la durata delle diverse forme di caccia sono infatti soggette a periodiche modifiche a seconda delle condizioni e della consistenza della selvaggina.

Art. 10. — E' ripreso dall'articolo 8 della LV con modifiche di forma.

Art. 11. — Trattasi dell'articolo 7 senza modifiche sostanziali.

Art. 12. — E' il cpv. 2 dell'articolo 5 della LV.

Art. 13. — Primo cpv. dell'articolo di cui sopra.

Art. 14. — E' nuovo e viene a colmare una lacuna circa la responsabilità del cacciatore per i danni causati nell'esercizio della caccia.

Art. 15. — E' l'articolo 13 della LV con modifiche di forma e con l'aggiunta di un capoverso riguardante la istituzione di bandite sociali.

Art. 16. — E' nuovo e rappresenta il fondamento legislativo delle limitazioni di dettaglio contemplate nel regolamento, quali ad esempio il divieto di cacciare con più di due cani per cacciatore, di impiegare battitori non in possesso di patente, di cacciare la lepre e il camoscio quando il terreno è coperto di neve, di usare fucili combinati a palla e a pallini, ecc. Trattasi di limitazioni richieste per la maggior parte dalla Federazione dei cacciatori e quindi soggette a modifiche ed aggiunte da un anno all'altro.

Art. 17. — E' ripreso dagli articoli 14 e 15 della LV con modifiche di forma.

Art. 18. — Si riferisce agli articoli 17 e 18 della LV senza modifiche sostanziali.

Art. 19. — E' l'articolo 20 della LV con l'aggiunta dell'obbligo da parte della Federazione di presentare un rapporto morale e finanziario al Dipartimento dell'agricoltura.

Art. 20. — L'articolo è nuovo e colma una lacuna esistente nella LV circa la nomina della Commissione consultiva della caccia.

Art. 21. — E' ripreso dall'articolo 21 della LV con qualche modifica di forma.

Art. 22. — E' l'articolo 23 della LV con alcune completazioni. Il massimo della multa è stato aumentato a Fr. 1.000,—. Si è introdotto un capoverso concernente le circostanze aggravanti per l'applicazione del massimo della pena. E' inoltre stata precisata la questione delle armi e degli arnesi di cattura non proibiti adoperati a commettere un reato di caccia (sequestro).

Art. 23. — Trattasi dell'articolo 23 bis, primo capoverso, della LV.

Art. 24. — E' ripreso dal cpv. 6 dell'articolo 23 della LV senza sostanziali modifiche.

Vi proponiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di approvare l'annesso disegno di legge.

Con i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Galli

Il Cons. Segr. di Stato :
Janner

Disegno di

LEGGE CANTONALE sulla caccia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 3 giugno 1955 n. 556 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

DIRITTO DI CACCIA E PATENTI

Art. 1

Il diritto di caccia in tutto il territorio del Cantone appartiene allo Stato.

Diritto
di caccia

Art. 2

L'esercizio della caccia è subordinato al possesso di una patente individuale e non trasferibile, valida per l'anno di emissione.

Obbligo
della patente

Art. 3

La patente va richiesta al Municipio del Comune di domicilio su carta bollata di 1 franco.

Rilascio
della patente

Chi non è domiciliato nel Cantone deve presentare una domanda al Dipartimento dell'agricoltura, che rilascia direttamente la patente.

Art. 4

Non ha diritto alla patente:

- chi non ha compiuto i 18 anni, ritenuti necessari fino alla maggiore età il consenso e la garanzia da parte di chi esercita la potestà dei genitori o tutoria;
- chi non è in grado di comprovare di essere assicurato sulla responsabilità civile verso i terzi nell'esercizio della caccia;
- chi è privato dei diritti civili e politici;
- chi per decreto delle competenti Autorità, è privato del diritto di cacciare;
- chi nei tre anni precedenti è stato condannato alla pena della reclusione o alla detenzione per più di tre mesi oppure per trascuranza dei doveri di assistenza familiare (articolo 217 C.P.S.);
- chi è stato punito perchè si è reso colpevole di minacce o vie di fatto con armi, come pure di avvelenamenti intenzionali di cani da caccia;
- chi è in mora col pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla caccia;
- chi è affetto da infermità mentale.

Non aventi
diritto alla
patente

Contro la decisione del Municipio è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla comunicazione.

Gli organi del Municipio che rilasciano la patente a persone che non presentano i requisiti voluti, sono puniti con la multa di Fr. 50,—.

Art. 5

Categorie di patenti

Le patenti sono distinte nelle seguenti categorie :

- A. Caccia al camoscio e alla marmotta
tassa Fr. 40,—
- B. Caccia alla selvaggina stanziale (camoscio e marmotta esclusi) ed a quella di passo
tassa Fr. 40,—
- C. Caccia invernale alla selvaggina acquatica
tassa Fr. 80,—.

Art. 6

Soprattasse per i non domiciliati

I cacciatori che non sono domiciliati nel Cantone o a Campione sono tenuti a versare una soprattassa pari al 100 % della patente.

Art. 7

Soprattasse per i non associati

Chi è domiciliato nel Cantone o a Campione e non appartiene a un'associazione venatoria ticinese riconosciuta dallo Stato, è tenuto al versamento di una speciale soprattassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 8

Ripartizione ricavo patenti

Sul ricavo complessivo delle patenti viene assegnato :
il 5 % ai Comuni, in base all'importo delle patenti rilasciate,
il 30 % a uno speciale fondo di ripopolamento statale,
il 65 % allo Stato.

Capitolo II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 9

Periodi e orari di caccia

Il Consiglio di Stato determina i periodi e gli orari in cui è permesso esercitare la caccia.

La caccia di notte è vietata.

Il Consiglio di Stato può concedere speciali permessi a scopo scientifico o per la distruzione di animali nocivi.

Art. 10

Divieti di caccia

La caccia è vietata entro un raggio di 200 metri dagli abitati e lungo le strade ferrate.

Non può essere esercitata senza il consenso del proprietario dei fondi chiusi, nei parchi, nei giardini, nei vivai e, inoltre, nelle vigne, nei frutteti e nei campi in coltivazione fino a raccolto ultimato.

Art. 11

Il Consiglio di Stato può vietare la caccia in determinati territori o differirne i periodi nei casi previsti dalla legislazione federale.

Divieti speciali

Il detentore di patente non ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 12

Sono protetti tutti gli animali menzionati come tali dalla legislazione federale, più i cervi, i caprioli e gli urogalli.

Selvaggina protetta

Il Consiglio di Stato può, secondo le circostanze, dichiarare non protetti i cervi e i caprioli, permettendone la caccia per un determinato numero di giorni nell'ambito della legge federale.

Art. 13

Ai sensi della presente legge sono considerati selvaggina non protetta tutti gli animali menzionati come tali dalla legislazione federale.

Selvaggina non protetta

Art. 14

Il possesso della patente non libera il cacciatore dalla responsabilità dei danni causati nell'esercizio della caccia.

Responsabilità del cacciatore

Capitolo III

PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E SORVEGLIANZA

Art. 15

Nel Cantone sono istituite le bandite di caccia previste dalla legislazione federale.

Bandite di caccia:

Per la protezione e la conservazione di determinate specie di selvaggina, il Consiglio di Stato può istituire delle bandite cantonali di caccia. Inoltre, possono essere istituite bandite cantonali e zone di divieto di caccia quando altre circostanze speciali lo impongono.

a) bandite federali
b) bandite cantonali

Allo scopo di favorire il ripopolamento della selvaggina stanziata, le società di caccia possono istituire delle bandite sociali; la loro approvazione spetta al Consiglio di Stato.

c) bandite sociali

Art. 16

Il Consiglio di Stato può introdurre speciali limitazioni nell'esercizio della caccia e prendere determinate misure per la protezione della selvaggina.

Limitazioni e misure speciali

Art. 17

In applicazione della legislazione federale, il Consiglio di Stato può concedere a persone fidate il permesso di catturare o uccidere a scopo scientifico animali protetti, purché queste persone non ne facciano una professione e stendano rapporto al Dipartimento.

Permessi speciali

Il Consiglio di Stato è competente a prendere le misure per distruggere la selvaggina che causa danni alle colture.

a) per scopi scientifici
b) per evitare danni alle colture

Art. 18

**Sorveglianza
e agenti**

- a) guardie cantonali
- b) guardie volontarie

La sorveglianza della caccia è esercitata dalle guardie cantonali (guardiacaccia e guardiapescia), nonché dagli agenti menzionati dalla legislazione federale.

I guardiacaccia designati dalla Federazione cantonale delle associazioni venatorie sono riconosciuti a determinate condizioni stabilite dal Consiglio di Stato.

Capitolo IV

SOCIETA' DI CACCIA E RIPOPOLAMENTO

Art. 19

**Federazione
della caccia**

La Federazione cantonale delle associazioni venatorie ticinesi è riconosciuta dallo Stato. Essa è tenuta a presentare ogni anno al Dipartimento dell'agricoltura un rendiconto morale e finanziario.

Art. 20

**Commissione
consultiva**

Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva, composta di rappresentanti del Dipartimento agricoltura e della Federazione dei cacciatori, che viene convocata per lo studio dei problemi che hanno riferimento con la caccia e il ripopolamento, e in particolare ogni qual volta si intende modificare la legge e il regolamento di applicazione.

Art. 21

**Fondo di ripopo-
lamento**
a) scopi

Il fondo di ripopolamento è istituito allo scopo :

di provvedere, per quanto possibile, al mantenimento in efficienza del patrimonio faunistico cantonale ;

di sussidiare il lancio di riproduttori acquistati dalle società affiliate alla Federazione dei cacciatori, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Stato ;

di contribuire alle spese per le azioni e per le opere effettuate direttamente dallo Stato ai fini del ripopolamento ;

di sussidiare le azioni intese a combattere gli animali nocivi alla selvaggina e all'agricoltura ;

di sussidiare le azioni per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura.

b) dotazione

Il fondo di ripopolamento è costituito con l'accantonamento annuale del 30 % dell'introito lordo delle tasse sulle patenti da caccia e dalla quota parte di ricavo delle multe.

c) amministra-
zione

Il fondo è amministrato dal Dipartimento dell'agricoltura. Ogni prelevamento dev'essere autorizzato dal Consiglio di Stato.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 22

Contravvenzioni
a) giudizio

Le contravvenzioni in materia di caccia sono giudicate in conformità delle disposizioni della procedura cantonale in ma-

teria di contravvenzioni, ritenuto che in nessun caso è applicabile la riduzione della multa per mancato ricorso.

I reati di caccia sono puniti in conformità delle disposizioni penali della legge federale sulla caccia. Le contravvenzioni a disposizioni cantonali sono punite con multe da Fr. 10,— a Fr. 1.000,—.

b) multe

Le multe saranno proporzionate alla gravità della contravvenzione e ai danni provocati al patrimonio faunistico.

In particolare sono considerate circostanze aggravanti per l'applicazione del massimo della pena :

c) circostanze aggravanti

- ogni infrazione commessa di notte ;
- dichiarazione di false generalità ;
- fuga o resistenza agli agenti ;
- rifiuto di seguire gli agenti al posto di Gendarmeria.

Verificandosi una delle fattispecie previste dall'articolo 57 della legge federale sulla caccia, il Dipartimento dell'agricoltura, con risoluzione motivata, rimette gli atti al Procuratore pubblico perchè proceda a norma della legge di procedura per le contravvenzioni.

e) detenzione

Il Dipartimento dell'agricoltura è competente a far confiscare la selvaggina uccisa illecitamente, come pure le armi e gli arnesi di cattura proibiti. Le armi e gli arnesi di cattura non proibiti, adoperati a commettere un reato di caccia, sono sequestrati fino ad avvenuto pagamento della multa.

f) confisca e sequestro

Art. 23

La privazione del diritto all'esercizio della caccia può essere pronunciata, per i reati a mente dell'articolo 58 della legge federale, già con la decisione sulla prima contravvenzione.

Privazione del diritto di cacciare

Art. 24

La metà della multa pagata dal contravventore va al denunciante fino all'importo massimo di Fr. 100,—. La rimanenza va al fondo di ripopolamento.

Ripartizione della multa

In caso di commutazione della multa in arresto, il Consiglio di Stato può versare al denunciante un premio, da prelevare dal fondo di ripopolamento.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Entrata in vigore

Art. 26

Il Consiglio di Stato è incaricato di far eseguire la presente legge e di promulgare il regolamento di applicazione.

**Regolamento di
applicazione**

Art. 27

Sono abrogati le leggi e decreti 13 luglio 1926, 22 luglio 1948, 21 giugno 1950, 1. settembre 1954 e ogni altra disposizione incompatibile.

**Disposizioni
abrogate**